



## DELIBERA N. 632

15 settembre 2021.

### Oggetto

Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 211, comma 1, del d.lgs. 50/2016 presentata da Associazione Fornitori in Sanità Lazio – Procedura aperta per lo svolgimento del servizio di fornitura del materiale sterile in tessuto non tessuto (TNT) ed accessori, per le attività di sala operatoria, ambulatori e reparti, gestione delle consegne e del relativo servizio informatizzato dell’Azienda Ospedaliero-Sanitaria Policlinico Umberto I di Roma - Importo a base di gara: Euro 13.817.500,00 - S.A.: Azienda Ospedaliero-Sanitaria Policlinico Umberto I.

**PREC 162/2021/F**

### Riferimenti normativi

Artt. 28, 51 e 95 del D.Lgs. n. 50/2016.

### Parole chiave

Appalto misto, Suddivisione in lotti, Criteri di valutazione dell’offerta.

### Massima

**Appalto misto di fornitura e servizi – mancata suddivisione in lotti – legittimità – condizioni.**

Nel caso di appalto misto, ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. n. 50/2016, è ammissibile l’affidamento con un’unica gara e in un unico lotto di un contratto avente ad oggetto prestazioni anche oggettivamente separabili (fornitura di materiale sanitario e servizio di gestione delle scorte con annesso software), purché tale accorpamento avvenga sulla base di documentate ragioni di connessione funzionale tra le diverse prestazioni, adeguatamente motivate dalla stazione appaltante negli atti di gara.

Il Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione



nell'adunanza del 15 settembre 2021

## DELIBERA

VISTA l'istanza acquisita al prot. gen. ANAC n. 43184 del 28 maggio 2021, con la quale l'Associazione Fornitori in Sanità Lazio (di seguito "ASFO") ha contestato il bando di gara per l'affidamento della fornitura riportata in oggetto;

RILEVATO che l'Associazione istante ha dedotto: *i)* la violazione dell'art. 51 del D.Lgs. n. 50/2016, in quanto l'Azienda Ospedaliera, senza fornire alcuna motivazione, ha fatto confluire nell'unico lotto di gara prestazioni del tutto eterogenee ed afferenti ad ambiti di mercato differenti (da un lato, la fornitura di materiale TNT necessario per le attività di sala operatoria ed ambulatoriali, dall'altro, il servizio di gestione delle consegne e delle scorte di magazzino, attraverso l'implementazione di un sistema software); *ii)* la violazione delle Linee Guida ANAC n. 8, in quanto la legge di gara è strutturata in modo tale da creare una sostanziale situazione di lock-in per la quale il sistema acquistato dalla PA non consente il successivo avvicendamento di diversi operatori economici; *iii)* l'eccessiva onerosità della fornitura, in quanto anche nella precedente gara al fornitore del materiale sterile sarebbero stati corrisposti prezzi ben al di sopra di quelli di mercato; *iv)* la violazione dell'art. 95 del Codice, sotto il profilo della ripartizione del punteggio per la componente qualitativa e quantitativa dell'offerta, considerando che il disciplinare ha previsto l'attribuzione di soli 40 punti per la valutazione di qualità del materiale fornito;

VISTO l'avvio dell'istruttoria comunicato con nota prot. n. 54962 del 14 luglio 2021;

VISTA la documentazione in atti e la memoria presentata dalla stazione appaltante, acquisita al prot. n. 56388 del 19 luglio 2021;

RITENUTO, preliminarmente, che l'eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata dalla stazione appaltante non sia meritevole di accoglimento. L'Autorità, con Delibera n. 195 del 13 marzo 2019 (recante "*Istanze di precontenzioso delle associazioni di categoria – Art. 3, comma 1 del Regolamento in materia di pareri di precontenzioso di cui all'art. 211 del d.lgs. n. 50/2016*"), ha chiarito che "*la legittimazione alla presentazione delle istanze di precontenzioso da parte delle associazioni di categoria, ai sensi dell'art. 3, comma 1 del nuovo Regolamento in materia di precontenzioso, è ammessa nei limiti della legittimazione delle associazioni medesime a impugnare atti concernenti i singoli associati, ovvero solo ove gli stessi concretizzano anche una lesione dell'interesse collettivo tutelato da tali associazioni*", precisando altresì che "*la legittimazione al precontenzioso è da ritenersi circoscritta agli stessi ambiti della legittimazione processuale*". Sotto quest'ultimo profilo, l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (con sentenza n. 6 del 20 febbraio 2020) - nell'affermare il principio secondo cui "*gli enti associativi esponenziali, iscritti nello speciale elenco delle associazioni rappresentative di utenti o consumatori oppure in possesso dei requisiti individuati dalla giurisprudenza, sono legittimati ad esperire azioni a tutela degli interessi legittimi collettivi di determinate comunità o categorie, e in particolare l'azione generale di annullamento in sede di giurisdizione amministrativa di legittimità, indipendentemente da un'espressa previsione di legge in tal senso*" - ha chiarito che l'ipotesi di conflitto di interessi, che priva di legittimazione ad intervenire gli enti collettivi, non può essere desunta dall'esistenza di posizioni differenziate all'interno della medesima categoria di operatori economici o professionali e che il requisito dell'omogeneità dell'interesse fatto valere in giudizio deve essere accertato nell'ambito della sola base associativa, oltre che in relazione alla natura della questione controversa in giudizio e alla sua riconducibilità agli scopi statutari dell'ente. Di conseguenza, ha chiarito la Plenaria, "*non è affatto necessario che la tutela dell'interesse collettivo ridondi anche in un materiale ed*



*effettivo vantaggio per tutti i singoli componenti della comunità o della categoria che, in relazione agli atti contestati, vantino un interesse individuale, concreto e qualificato. [...] il requisito dell'omogeneità potrà escludersi solo se può ragionevolmente ipotizzarsi che nell'ambito della categoria rappresentata, vi possano essere soggetti [...] presso i quali è diffuso un interesse opposto";*

RILEVATO che, nel caso di specie, l'interesse collettivo fatto valere dall'Associazione istante è quello di rappresentare e tutelare gli interessi professionali ed economici delle imprese che operano nei settori della fornitura di beni e della prestazione di servizi nel settore delle forniture ospedaliere (cfr. art. 1 dello statuto di ASFO) e che il requisito dell'omogeneità dell'interesse azionato non può essere escluso dalla circostanza che le censure sollevate dall'Associazione mirano a favorire la partecipazione alla gara delle piccole e medie imprese iscritte all'associazione medesima. Ciò anche considerando, per un verso, che la stazione appaltante non ha dimostrato che alla gara *de qua* hanno partecipato operatori iscritti all'ASFO (la cui posizione giuridica si trova in contrasto con quella fatta valere dall'Associazione), per altro verso, che, in fattispecie analoghe alla presente, la giurisprudenza ha riconosciuto la legittimazione attiva ad Associazioni di imprenditori operanti nel settore delle forniture sanitarie (cfr. TAR Lazio, Roma, sez. III-Quater, 22 dicembre 2008, n. 12229);

RILEVATO che, con riferimento alla censura *sub i*), l'ASFO ha dedotto che l'omessa suddivisione della gara in lotti ha limitato irragionevolmente la platea dei potenziali concorrenti, poiché la fornitura di dispositivi medici e la gestione di sistemi informatici ricadono in ambiti estremamente differenti e richiedono il possesso di competenze e capacità per entrambe le prestazioni restringe la partecipazione alla gara ad un numero esiguo di imprese. Ciò – nella prospettiva dell'istante – troverebbe conferma nell'andamento della precedente gara indetta dall'Azienda Ospedaliera nel 2009 alla quale avrebbe partecipato un solo operatore e la cui illegittimità è stata rilevata dall'Autorità, nell'ambito di un procedimento di vigilanza conclusosi con Delibera n. 39 del 7 luglio 2010. Con riferimento alla procedura in oggetto, l'istante contesta, in particolare, la violazione dell'art. 51 del Codice, sotto il profilo dell'inosservanza dell'obbligo della stazione appaltante di motivare la mancata suddivisione dell'appalto in lotti funzionali, alla luce dei principi statuiti dal Consiglio di Stato con sentenza n. 8440/2020, evidenziando che la motivazione resa dal Policlinico sulla unitarietà del servizio sarebbe solo apparente;

VISTE le osservazioni presentate dall'Azienda Ospedaliera, la quale ha evidenziato che negli atti di gara è stata giustificata, in modo chiaro ed esplicito, la scelta di prevedere un lotto unico *"con l'esigenza di garantire standard qualitativi unitari ed omogenei delle prestazioni. Livelli qualitativi omogenei delle prestazioni in tutto l'ospedale, cioè, resi possibili attraverso identità dei materiali forniti e delle specifiche di (unico) servizio sottese"*. L'Azienda ha altresì sottolineato che *"l'appalto è rivolto alla necessità di standardizzare le procedure e quindi alla standardizzazione dei materiali, da cui deriva, quale corollario, la unicità della fornitura e della gestione dei medesimi, a cura e responsabilità, cioè, di uno stesso operatore economico che utilizzi un sw per tutte le attività dell'appalto, sw da lui progettato e fornito sulla scorta e a misura del servizio offerto. Si tenga conto che da un'analisi svolta su tutte le sale operatorie, è scaturita la naturale esigenza di obbedire a tali processi di standardizzazione"*. È stato, inoltre, evidenziato che l'appalto in oggetto va qualificato come appalto misto, ai sensi dell'art. 28 del Codice, nel quale la componente relativa al servizio di gestione delle consegne e delle scorte di magazzino rappresenta un elemento di peso rilevante, funzionalmente connesso alla parte concernente la fornitura di materiale TNT, dalla quale non può essere oggettivamente scissa; da tale contratto derivano benefici per la SA anche in termini di organizzazione interna, di un più razionale impiego delle risorse, di tracciabilità dei prodotti e di monitoraggio delle scadenze dei dispositivi. Infine, la circostanza che otto operatori hanno effettuato il sopralluogo e che



quattro concorrenti (di cui uno ricorrendo all'avvalimento ed altro presentandosi in RTI) hanno presentato la domanda di partecipazione alla gara dimostrerebbe l'assenza di una restrizione della concorrenza;

RITENUTO che dalla documentazione di gara emergono le ragioni di connessione funzionale delle prestazioni di fornitura del materiale sterile in TNT e delle prestazioni di servizio del sistema informatizzato. In particolare, nella determina a contrarre (Deliberazione n. 150 del 25 febbraio 2020) si precisa che l'appalto ha ad oggetto *"il servizio di fornitura del materiale sterile in Tessuto Non Tessuto (TNT) ed accessori, per le attività di sala operatoria, ambulatori e reparti, gestione delle consegne e del relativo servizio informatizzato"*, dando atto che *"l'appalto della gara della cui indizione si tratta deve essere svolto in unico lotto indivisibile, in considerazione della unitarietà del servizio, che non si presta ontologicamente ad essere funzionalmente suddiviso in più lotti autonomi, a detrimento, contrariamente, della unitarietà e omogeneità del livello qualitativo delle prestazioni erogate all'interno del nosocomio"*. Nelle premesse del Capitolato tecnico si ribadisce che *"L'Appalto è costituito da un unico lotto in quanto trattasi di fornitura in service omogenea per tutta l'Azienda"*, precisando che la prestazione principale consiste nella fornitura in service, che dovrà essere organizzata secondo le seguenti modalità: *"1- Fornitura del materiale sterile in TNT e degli accessori necessari allo svolgimento degli interventi chirurgici nelle diverse Sale Operatorie con fatturazione per singolo protocollo chirurgico comprensivo di kit e camici come riportato nell'Allegato 2. 2- Gestione delle consegne e delle scorte di magazzino, intendendo per tali attività la consegna programmata direttamente presso le Sale Operatorie di quantitativi riferibili ad una programmazione massima di tre giorni, dei prodotti in TNT monouso sterili ed ulteriori materiali necessari per l'effettuazione di tutte le tipologie di intervento; 3- Implementazione di un sistema web-based per la completa tracciabilità (carico-scarico) e associazione dei costi alle diverse procedure chirurgiche; 4- Fornitura dei materiali in TNT monouso sterili ed ulteriori materiali necessari per l'effettuazione delle attività nelle UU.OO. di degenza/Servizi ed Ambulatori Chirurgici; 5- Gestione delle consegne e delle scorte di magazzino, intendendo per tali attività la consegna programmata direttamente presso i centri utilizzatori (UU.OO. di degenza/Servizi ed Ambulatori Chirurgici) di quantitativi riferibili ad una programmazione massima di sette giorni; 6- Implementazione di un sistema di lettura dell'identificativo (Rfid o penna ottica) per la completa tracciabilità (carico-scarico) e associazione dei costi alle diverse attività; 7- Addestramento del personale all'utilizzo razionale del TNT monouso sterile ed accessori e supporto tecnico specializzato ad avvio del servizio"*. La stretta connessione tra le prestazioni di fornitura e quelle di servizi appare, poi, chiara, dalla disamina dell'art. 1 del Capitolato tecnico, dove si fa riferimento al servizio di gestione dei magazzini dei blocchi operatori (precisando che *"la Ditta dovrà garantire la costituzione di tanti conti deposito quanti sono i centri utilizzatori. I prodotti oggetto della fornitura in conto deposito, siano essi confezionati in pacchi procedurali o sfusi, debbono rimanere di proprietà della Ditta sino al loro utilizzo"* e definendo le caratteristiche del servizio), nonché dell'art. 4 del medesimo Capitolato, dove vengono descritte le caratteristiche del sistema informatico;

RITENUTO che dal complesso delle previsioni sopra riportate si ricava che la scelta dell'Azienda Ospedaliera di affidare con un unico appalto, non suddiviso in lotti, sia la fornitura di materiale sterile che il servizio di gestione delle scorte di magazzino ed il servizio di informatizzazione dei prodotti forniti si fonda su esigenze obiettive, che non appaiono irragionevoli o illogiche. Esse consistono nella necessità di migliorare lo standard delle procedure e dei materiali utilizzati e di consolidare l'informatizzazione della fornitura, secondo il trend aziendale di informatizzazione delle attività correlate alle prestazioni sanitarie. Inoltre, come evidenziato dalla SA, *"l'esercente dovrà infatti gestire attraverso il sw le giacenze e il loro ripristino automatico. Egli assume un ruolo ancillare nei confronti dei reparti utilizzatori, verso i quali non rileva solo quale fornitore, bensì quale garante, soprattutto in forza dello specifico sw di gestione, che la prestazione sanitaria possa realizzarsi secondo modalità e tempi ex ante misurabili, e con tracciabilità assoluta dei prodotti, in relazione alla loro consegna e al loro impiego"*;



CONSIDERATO che l'accorpamento di prestazioni di fornitura e di servizi è consentito dall'art. 28 del Codice, il cui comma 5, in caso di prestazioni anche *"oggettivamente separabili"* attribuisce alle amministrazioni la facoltà (*"possono"*) di scelta di *"aggiudicare appalti distinti per le parti distinte o di aggiudicare un appalto unico"*. Come precisato dalla giurisprudenza *"la disciplina contenuta in tale disposizione non pone altre condizioni, ma si limita ad enunciare i criteri per individuare la disciplina applicabile in relazione alle varie parti del contratto misto. Deve dunque ritenersi consentita, nel presupposto da essa enunciato dell'ammissibilità di un unico contratto prestazioni anche oggettivamente separabili, che tale accorpamento avvenga sulla base di ragioni di connessione funzionale tra le diverse prestazioni"* (Cons. Stato, 15 gennaio 2020, n. 378);

CONSIDERATO che, con riferimento alla dedotta violazione dell'art. 51 del Codice, non si ravvisa, nel caso di specie, una violazione dell'obbligo di suddividere l'appalto in lotti funzionali né dell'obbligo di motivare la mancata suddivisione. Innanzitutto, può configurarsi una violazione di tale obbligo quando non vi sono esigenze documentate di connessione funzionale che rendono opportuno affidare congiuntamente prestazioni di fornitura e di servizi e che all'opposto consiglino di separare le stesse, come nel caso di specie. Peraltro, negli atti di gara, l'Azienda Ospedaliera ha dato conto delle caratteristiche di stretta connessione delle prestazioni, oltre che di unitarietà del servizio e di omogeneità delle prestazioni, che avrebbero reso antieconomico e non efficiente la sua suddivisione in lotti. Con ciò adempiendo all'obbligo di motivazione previsto dal richiamato art. 51 del Codice e rispettando i principi statuiti nella pronuncia del Consiglio di Stato n. 8440/2020 (richiamata dall'istante), la quale sottolinea la necessità di verificare l'osservanza dell'obbligo motivazionale nonché la logicità e plausibilità della motivazione, in rapporto all'interesse pubblico perseguito in concreto (verifiche che, nella specie, hanno sortito effetto positivo);

RITENUTO, inoltre, che il procedimento in esame presenti delle differenze rispetto a quello oggetto della Delibera dell'Autorità n. 39/2010. In quel caso, oggetto di specifica contestazione era stata la richiesta della SA della fornitura di teli da incisione registrati in classe III, ritenuta limitativa della concorrenza alla luce dell'istruttoria effettuata in quel procedimento (da cui era emersa la presenza di un solo operatore, risultante poi unico partecipante alla gara, fornitore dei teli con le specifiche richieste). Ed in quel contesto, l'Autorità aveva osservato che *"tenuto conto della struttura del mercato e del valore economico (marginale) dei teli da incisione, si ritiene che l'inserimento di tali prodotti in unico lotto di fornitura abbia limitato sensibilmente le possibilità di partecipare alla gara a quegli operatori economici interessati agli altri prodotti richiesti nel bando di gara"* evidenziando che *"un'opportuna suddivisione in lotti avrebbe potuto realizzare la piena convergenza dei legittimi interessi contemporaneamente insistenti sulla procedura, ovvero quello dell'Amministrazione di acquistare i prodotti rispondenti alle proprie esigenze e quello dell'esponente di veder assicurato il più ampio confronto competitivo"*. Diversa è la contestazione sollevata dall'ASFO nell'appalto in esame, ove non sono state censurate le specifiche tecniche del materiale sterile richiesto, ma solo la mancata suddivisione in lotti dell'affidamento delle prestazioni di fornitura rispetto a quelle di servizi;

CONSIDERATO, con riferimento alla censura *sub ii)*, avente ad oggetto l'asserita violazione della Linee guida ANAC n. 8, che una situazione di lock-in *"si verifica quando l'amministrazione non può cambiare facilmente fornitore alla scadenza del periodo contrattuale perché non sono disponibili le informazioni essenziali sul sistema che consentirebbero a un nuovo fornitore di subentrare al precedente in modo efficiente"* (§1 delle Linee guida ANAC n. 8 che sul punto richiamano la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni del 25 giugno 2013). Per quanto concerne il settore dell'ICT, per evitare tale situazione, le Linee guida suggeriscono, ad esempio, di assegnare un singolo affidamento a più fornitori (*multi-sourcing*) e di agire sulle specifiche tecniche, mediante gare basate su standard e non su sistemi prioritari;



VISTO l'art. 4 del Capitolato tecnico, che descrive le caratteristiche del sistema informatico nei seguenti termini: *"L'Aggiudicatario deve provvedere alla fornitura e manutenzione di un software necessario allo svolgimento corretto e puntuale del servizio in oggetto. Più precisamente, l'Aggiudicatario dovrà provvedere alla fornitura di una applicazione web-based, così definita: l'accesso all'applicazione deve essere consentito attraverso i browser commerciali più comuni (Explorer); nessuna installazione e manutenzione sui personal computer in dotazione deve essere richiesta all'Ente; l'applicazione deve garantire una costante e dettagliata tracciabilità: A) dei materiali utilizzati in ogni singolo intervento, B) dei costi correlati alle diverse procedure chirurgiche, C) dei dati relativi all'intervento effettuato utili per il processo di fatturazione; l'applicazione deve consentire (attraverso un sistema di abilitazione a doppio livello) diversi livelli di accesso ai dati, a seconda dei diversi profili identificati all'interno del Policlinico: l'accesso deve essere garantito attraverso i più recenti protocolli di comunicazione crittografati. L'architettura dell'applicazione deve essere tale da eliminare il rischio di perdita anche parziale dei dati tracciati; l'applicazione deve poter disporre di una ricerca personalizzabile per la produzione di reports e statistiche riguardanti: dettaglio interventi per singola Sala Operatoria e per Azienda; valorizzazione economica per singola Sala operatoria e per Azienda; l'applicazione deve essere infine in grado di mostrare gli elementi relativi alla rintracciabilità dei prodotti, in particolare: lotto di produzione, scadenza, movimentazione, scorte per ogni singola Sala Operatoria"*;

RILEVATO, come pure osservato dall'Azienda Ospedaliera, che alla procedura in oggetto hanno partecipato quattro concorrenti e che il sopralluogo era stato effettuato da otto operatori;

RITENUTO, in particolare, che l'Associazione istante ha sviluppato delle argomentazioni generiche, senza dimostrare che la precedente gara indetta dall'Azienda nel 2009 ha creato una situazione di lock-in per la quale, in concreto, l'unico concorrente in grado di realizzare il software richiesto è lo stesso aggiudicatario della gara precedente. L'istante non ha, peraltro, contestato le specifiche tecniche del sistema di cui al richiamato art. 4 del Capitolato, le quali, in ogni caso, si limitano ad elencare una serie di requisiti generali che dovrà avere il software che l'aggiudicatario dovrà sviluppare, senza fare riferimento a sistemi o a standard specifici, che solo un determinato operatore è in grado di fornire;

RITENUTO che anche la doglianza *sub iii)*, relativa all'eccessiva onerosità della fornitura, sia infondata. L'ASFO non ha dimostrato che gli importi a base di gara dei teli in TNT sono superiori ai prezzi medi di mercato, ma si è limitata a mere affermazioni prive di riscontro fattuale. Peraltro, non appaiono pertinenti le argomentazioni utilizzate dall'istante a supporto dell'eccessiva onerosità della fornitura (ordinativi di fornitura della precedente gara e ulteriori considerazioni sulla mancata suddivisione in lotti), non essendo stati neppure indicati quali avrebbero dovuto essere i prezzi che l'Azienda avrebbe dovuto porre a base di gara, al fine di garantire una più ottimale gestione della fornitura;

RILEVATO che con la doglianza *sub iv)* l'ASFO ha dedotto l'illegittimità della ripartizione del punteggio tecnico (max 70 punti), ritenendo insufficiente la previsione di un sub-punteggio massimo di 40 punti per il sub-criterio *"Caratteristiche tecniche del materiale"* a fronte della previsione di massimo 30 punti per il sub-criterio *"Servizio di Gestione e Servizio Assistenza post-vendita"*. In particolare, l'istante ha dedotto l'irragionevolezza di tale previsione alla luce del fatto che la fornitura di materiale sterile rappresenta l'oggetto prevalente dell'appalto, richiamando la Delibera ANAC n. 39/2010;

VISTO l'art. 95 del Codice, nonché le Linee guida ANAC n. 2;

CONSIDERATO che la definizione dei criteri di valutazione delle offerte tecniche è espressione della cd. discrezionalità tecnica delle stazioni appaltanti, sindacabile solo se le valutazioni compiute appaiono manifestamente illogiche, irragionevoli, arbitrarie ovvero fondate su di un altrettanto palese e manifesto travisamento dei fatti (sul sindacato della discrezionalità tecnica cfr., *ex multis*, pareri di precontenzioso



n. 392 del 29 aprile 2020; n. 687 del 18 luglio 2018; n. 193 del 1° marzo 2018; n. 797 del 19 luglio 2017; n. 210 del 1° marzo 2017; n. 528 del 4 maggio 2016; n. 198 del 25 novembre 2015; n. 37 del 1° aprile 2015; n. 31 del 2 settembre 2014; Cons. Stato, sez. V, 26 marzo 2020 n. 2094; Id., sez. V, 30 aprile 2018, n. 2602; Id., sez. III, 2 maggio 2016, n. 1661);

CONSIDERATO che non sono del pari sindacabili, se non entro i suindicati limiti, gli interessi sottesi alla scelta discrezionale della stazione appaltante di attribuire preponderanza a determinate componenti dell'offerta e gli obiettivi dalla stessa prefissati per il miglior perseguimento dell'interesse pubblico;

VISTO, nel caso in esame, l'art. 18 del Disciplinare di gara che prevede, per l'attribuzione del punteggio dell'offerta tecnica, due criteri di valutazione: 1) Caratteristiche tecniche del materiale (punteggio massimo 40) suddiviso in cinque sub-criteri; 2) Servizio di Gestione e Servizio Assistenza post-vendita (punteggio massimo 30) suddiviso in nove sub-criteri;

RILEVATO che la legge di gara in esame differisce da quella oggetto del procedimento di vigilanza ANAC definito con Delibera n. 39/2010. In quel caso erano previsti 30 punti per la valutazione della qualità dei teli forniti, 20 punti per la valutazione della qualità del software e 20 punti per la valutazione del progetto post-vendita. Nel caso di specie, invece, al criterio relativo alle *"caratteristiche tecniche del materiale"* è stato attribuito un peso preponderante (40 punti) e a quello relativo al *"servizio di gestione e servizio assistenza post-vendita"* sono stati assegnati massimo 30 punti ed è stato suddiviso in ulteriori 9 sub-criteri con relativi sub-punteggi: 1) Sostegno nella fase iniziale del progetto e collaborazione continuativa per l'ottimizzazione del servizio - 5 punti; 2) Progetto gestione consegne/ emergenze - 5 punti; 3) Software di gestione (utilizzo semplice ed intuitivo). Possibilità di demo. Completa e sicura tracciabilità dei dati, assistenza online. Disponibilità di ampia e dettagliata reportistica - 7 punti; 4) Migliorie utili al raggiungimento degli obiettivi indicati dalle normative in materia di sicurezza in sala operatoria - 5 punti; 5) Consulenza tecnica nell'utilizzo dei protocolli, adattabilità alle esigenze dei Reparti, supporto alle innovazioni proposte - 5 punti; 6) Valutazione progetto di sostenibilità economica, sociale e ambientale - 3 punti; 7) Migliorie utili al raggiungimento degli obiettivi indicati dalle normative in materia di sicurezza in sala operatoria - 5 punti; 8) Consulenza tecnica nell'utilizzo dei protocolli, adattabilità alle esigenze dei Reparti, supporto alle innovazioni proposte - 5 punti; 9) Valutazione progetto di sostenibilità economica, sociale e ambientale - 3 punti;

CONSIDERATO, anche alla luce di quanto rappresentato dalla stazione appaltante, che la ripartizione dei criteri e dei sub-criteri di valutazione dell'offerta tecnica appare calibrata al carattere misto dell'oggetto dell'appalto. Per quanto concerne la valutazione della prestazione (prevalente) di fornitura dei materiali sterili sono, infatti, previsti 40 punti con la declinazione di sub-criteri di valutazioni speculari alle caratteristiche dei prodotti richiesti (come definiti nell'art. 2 del Capitolato tecnico). Invece, per la valutazione delle prestazioni di servizio (gestione delle consegne e relativo servizio informatizzato) è previsto un punteggio complessivo inferiore rispetto a quello afferente alla fornitura (30 punti) e sono stati definiti sub-criteri di valutazione (che, peraltro, l'Associazione istante non ha contestato);

RITENUTO, dunque, che la definizione dei richiamati criteri e sub-criteri non appare affetta da manifesta illogicità, irragionevolezza o arbitrarietà, essendo ciascuno finalizzato ad evidenziare le caratteristiche dei prodotti e del servizio offerto idoneo a soddisfare esigenze e necessità dell'Amministrazione connesse al migliore perseguimento dell'interesse pubblico.

Il Consiglio



Ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che, sotto i profili oggetto di contestazione da parte dell'Associazione istante, la legge di gara sia conforme alla normativa di settore.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 23 settembre 2021

Per Il Segretario Valentina Angelucci  
Rosetta Greco

Atto firmato digitalmente